

VERBALE DI ACCORDO

Nel quadro della procedura di conciliazione delle vertenze e salvaguardia dell'utenza di cui all'art. 20 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, il 28 maggio 1992, si sono incontrate Intersind, Alitalia, Ati, Anpav, FILT CGIL, FIT CISL Comparto Volo, UIL Trasporti e, in merito alle problematiche sollevate sull'applicazione degli istituti contrattuali oggetto della vertenza in esame, hanno convenuto quanto segue:

- 1) Art. 9 punto 5 del vigente CCNL parte specifica Alitalia.

Si specifica che, qualora le quattro tratte internazionali continuative fossero programmate/effettuate anche da/per destinazioni diverse da Roma, il riposo fisiologico spettante, immediatamente dopo l'effettuazione delle 4 tratte stesse, sarà non inferiore al massimo del riposo fisiologico contrattualmente previsto nella fattispecie di rientro in sede.

- 2) Avvicendamento "TEL AVIV"

La problematica connessa all'impiego sulla linea TLV potrà essere esaminata nella opportuna sede comunemente individuata del "Gruppo di Lavoro Impiego". Tuttavia, nell'intento di dare una definizione complessiva alle tematiche evidenziate dalle OO.SS come "code contrattuali", l'Azienda programmerà agli AA/VV, al rientro in sede dopo l'effettuazione della suddetta linea, uno dei due giorni di riposo annuali.

- 3) Art. 3 del vigente CCNL, parte specifica Alitalia.

L'Azienda terrà conto del punto 9 dell'art. 3 del CCNL 4 maggio 1989 e delle prassi applicative consolidate nell'ambito delle linee congiuntamente convenute, fermo restando l'esame in sede di stesura contrattuale.

- 4) Assegnazione del Riposo Fisiologico successivamente all'effettuazione di una o più tratte fuori servizio, per impieghi di L/R.

L'Alitalia provvederà a programmare in tali fattispecie una quantità di riposo fisiologico pari al doppio delle ore volate in F/S con un minimo di otto ore.

- 5) Voli da e per Lagos con tempo di servizio continuativo

Ferme restando le intese di cui al rinnovo del ccnl del 5 febbraio 92 in merito alla deroga dei limiti contrattuali per l'avvicendamento ROMA-LAGOS-ROMA, stabilita nei verbali di riunione del 03. 02. 83, la composizione dell'equipaggio, nel caso di impiego di a/m A300 sarà la seguente:

1 CCP, 1 R di 1°, 2 R, 6 AA/VV

Agli Assistenti di Volo impiegati in tali avvicendamenti verranno riconosciuti 2 giorni di riposo fisiologico al rientro in sede.

Esclusivamente ai fini amministrativi, le ore di volo complessivamente effettuate verranno moltiplicate per il coefficiente 2 e non computate, quindi, per il raggiungimento del limite mensile di impiego, non comportando ulteriori limitazioni ai fini dell'assegnazione nel turno mensile individuale.

Deve intendersi peraltro superata la norma relativa all'assegnazione di un ulteriore riposo aggiuntivo in caso di previsione di superamento delle 14,30 ore di servizio ed in sostituzione verrà applicato quanto previsto dall'art. 9 punto 2° e 2c e dalla norma relativa al completamento del turno giornaliero del vigente CCNL.

Quanto pattuito sostituisce ad ogni effetto le precedenti intese in materia.

In relazione agli altri argomenti sollevati dalle OO/SS le Aziende dichiarano quanto segue:

- A) In merito alla programmazione del turno individuale mensile di una sola attività di particolari caratteristiche (bitratta internazionale, attività di servizio superiore alle 13.30 ore e/o 6 fusi geografici etc.) l'Alitalia conferma gli impegni assunti in sede di sottoscrizione del vigente CCNL.
- B) Con riguardo all'anticipo di presentazione di 15 minuti sui voli nazionali in partenza da Roma, l'Alitalia sottolinea come tale esigenza derivi dalla necessità di garantire la puntualità dei voli. Le Parti rimandano al "Gruppo di Lavoro Impiego" l'analisi di eventuali specifiche problematiche.

- C) Con riguardo alle previsioni contrattuali relative a programmazione ed effettuazione si conferma quanto disposto negli specifici istituti.
- D) In merito al “Gruppo di Lavoro Impiego” viene confermata la formale attivazione a far data dal 28 maggio p.v..
- E) Relativamente ai voli “bitratta internazionale” si conferma che le ore di volo effettuate verranno moltiplicate per il coefficiente 2, come tali retribuite e così computate ai fini del raggiungimento del limite mensile come previsto dal vigente CCNL.
- F) Si conferma quanto disposto dalla nota a verbale dell’art. 4 lett. A, punto 2, parte specifica Alitalia, relativamente all’assegnazione di 48 ore di riposo fisiologico successivamente ad un volo di rientro in sede, con tempo di servizio programmato superiore alle 13.30 ore e/o differenza di 7 fusi geografici. Tale assegnazione di 48 ore di riposo fisiologico sarà evidenziata sugli avvicendamenti interessati a tale previsione contrattuale.
- G) Fermo restando quanto previsto dalla norma “composizione equipaggio basi” nota a) l’Alitalia procederà ad adeguare, per un periodo non superiore a tre mesi, la composizione dell’equipaggio dislocato in base a Caracas. Si rimanda ad uno specifico incontro in sede aziendale la definizione delle modalità attuative, relativamente all’invio del personale interessato.
- H) In tema di riposo fisiologico si conferma quanto disposto nell’art. 4 lett. A punto 1, ultimo capoverso, parte specifica Alitalia, del vigente CCNL.

-CHARTER ATI

Per quanto attiene alle problematiche connesse all’applicazione delle norme relative all’area Charter di nuova introduzione, le Parti concordano nel prevedere un periodo di osservazione nel corso del quale si incontreranno per valutare eventuali criticità. Nel corso di tale periodo di avvio l’Azienda inserirà nell’Area normativa charter anche gli Assistenti di Volo che abbiano periodi di ferie precedentemente programmati e provvederà ad indicare nelle turnazioni mensili l’orario di presentazione dell’avvicendamento, la destinazione e le ore di volo assegnate.

- POSTI RIPOSO ATI

Con riferimento alla presenza di posti di riposo a bordo di AA/MM impiegati su voli charters programmati con i limiti giornalieri riferiti a tre tratte continuative (ore 10.30 volo e ore 14.30 servizio), l’Azienda conferma gli impegni assunti con la comunicazione del 5 febbraio 1992 alle OSL stipulanti per l’applicazione di quanto in essa contenuto.